



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

/ Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 1° marzo 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trento**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 31/2022. STP partecipata da professionisti e da Sri riferibile ai professionisti stessi.

L'Ordine di Trento informa che gli è pervenuta richiesta di iscrizione all'Albo di una STP con la seguente compagine sociale:

- il 90% del capitale sociale risulta di proprietà diretta dei 3 soci professionisti;
- il 10% del capitale sociale risulta di proprietà di una S.r.l. (non si tratta di una STP), i cui soci (e amministratori) sono due dei professionisti soci della STP che ha richiesto l'iscrizione.

L'Ordine di Trento chiede conferma in ordine alla interpretazione per cui - anche alla luce del P.O. 153/2018 che richiama l'art. 4-bis della legge 247/2012 (disciplina speciale delle società tra avvocati), in cui si considera "vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona" - il socio di capitale persona giuridica (in questo caso S.r.l.) di una STP, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3 e 4, del DM 34/2013 in capo agli amministratori, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non possa mai avere come soci di riferimento (titolari effettivi) iscritti all'albo potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP stessa, anche in considerazione del fatto che in tal modo potrebbe essere agevolmente superata l'incompatibilità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge 183/2011. Quanto sopra con il risultato che la STP oggetto del presente quesito debba quindi essere regolarizzata in considerazione a questo aspetto.

La legge n. 183/2011 non disciplina l'ipotesi prefigurata dall'Ordine di Trento.

Come osservato¹, tuttavia, si reputa opportuno che la situazione della STP in oggetto vada regolarizzata, in considerazione della circostanza che, pur in assenza di specifiche disposizioni sul punto, la soggettività giuridica del socio per finalità di investimento – vale a dire della SRL che, nel caso *de quo*, detiene il 10% del capitale sociale della STP ma che è partecipata per l'intero da due dei tre soci professionisti della STP - non può valere in chiave elusiva, così da risultare vanificata, ancorché indirettamente, la portata del divieto espresso nell'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani

¹ Cfr. P.O. n. 153/2018.



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 7 marzo 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO. n. 05/2023 - Richiesta di un pronto ordini in merito alla iscrizione di una STP

L'Ordine di Macerata fa presente che è stata fatta richiesta di iscrizione di una STP con le seguenti caratteristiche:

- quanto a composizione societaria: la STP risulta essere per il 68% del capitale sociale di proprietà di tre soci professionisti, mentre il 32% è in capo a un socio di capitali persona giuridica (s.r.l. e non STP);
- quanto alle partecipazioni attribuite ai soci: esse sono determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 2468 c.c. I soci professionisti hanno versato il 30% del capitale sociale mentre il 70% è stato versato dalla s.r.l.; in egual misura è prevista la partecipazione agli utili;
- quanto al socio per finalità di investimento: la s.r.l., che detiene il 32% del capitale sociale della STP, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 3 e 4, D.M. n. 34/2013 in capo all'amministratore, è interamente partecipata da due società fiduciarie;
- quanto all'attività professionale dei soci professionisti: tutti svolgono l'attività professionale anche sotto forma di studio associato.

Ciò premesso, l'Ordine di Macerata chiede se:

- il Consiglio dell'Ordine, per procedere all'iscrizione della STP, è tenuto a conoscere e individuare tutta la composizione della compagine sociale della STP, compresi i soci che partecipano alla s.r.l. socia, in maniera indiretta per il tramite di società fiduciarie (P.O. 153/2018, P.O. 31/2022), onde evitare eventuali violazioni al divieto sancito dal comma 6 dell'art. 10 della legge n.183/2011;
- ai soci professionisti è consentito svolgere l'attività professionale, contemporaneamente, sia in forma associata sia in forma di STP.

Con riferimento ai quesiti formulati dall'Ordine di Macerata si osserva quanto segue.

Per quanto attiene al primo quesito, l'Ordine chiede conferma in ordine alla interpretazione precedentemente resa da questo Consiglio Nazionale nei richiamati PO nn. 153/2018 e 31/2022.

In quelle occasioni, anche in considerazione di quanto previsto nell'art. 4-*bis* della legge n. 247/2012 recante la disciplina speciale delle società tra avvocati, in forza del quale si considera "*vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona*", si concludeva che il socio di capitale persona giuridica di una STP, oltre a rispettare i requisiti previsti nell'art. 6 D.M. n. 34/2013 con riferimento ai propri amministratori, come prevede il quinto comma della disposizione, non poteva computare, tra i soci di riferimento, iscritti all'albo potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP stessa, perché, diversamente opinando, si sarebbe eluso il divieto espresso nell'art. 10, comma 6, della stessa legge n. 183/2011. Tale disposizione, come è noto, stabilisce testualmente che "*la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti*".

Con riguardo al quesito posto, dunque, occorre ribadire come la legge n. 183/2011 non disciplini l'ipotesi prefigurata dall'Ordine di Macerata - in cui, come sopra riportato, il socio di investimento è una s.r.l. interamente partecipata da due società fiduciarie - limitandosi a enunciare, nell'art. 10, comma 6, e a replicare, nell'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013¹, il divieto di contemporanea partecipazione a più STP. Tuttavia, per quanto sopra detto, sembrerebbe opportuno suggerire all'Ordine di verificare la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della s.r.l. socia di investimento della STP, così da evitare che possa essere eluso, ancorché indirettamente per tramite della partecipazione alle società fiduciarie socie della s.r.l., il divieto espresso nell'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011².

Sempre facendo leva sul disposto dell'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 e delle previsioni di cui all'art. 6 D.M. n. 34/2013, precedentemente richiamati, e in considerazione anche della differente natura giuridica dell'associazione professionale rispetto a quella della STP, è possibile fornire risposta al secondo quesito posto dall'Ordine di Macerata, chiarendo che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell'esercizio della professione in forma individuale o associata.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ Vale la pena richiamare la circostanza per cui anche l'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013, disciplina l'incompatibilità - di cui all'articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011 - sulla partecipazione del socio a più società professionali.

² Al riguardo, giova osservare come la regola sull'incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più STP sembra trovare applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto all'interno della STP, vale a dire senza distinguere tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento.



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 13 marzo 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Viterbo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 11/2024 - Iscrizione STP

L'Ordine di Viterbo chiede un chiarimento relativamente alla possibile iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'Albo di una STP così partecipata:

- 34 % SOCIO A Professionista Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di VT dal 2012.
- 34 % SOCIO B Professionista Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di VT dal 2023.
- 16% SRL costituita nel 2018 facente attività di investimento immobiliare/royalties/partecipazioni di proprietà con la seguente compagine sociale:
 - 95% del socio A;
 - 5% familiare di cui al c. 5 art. 5 TUIR del socio A.
- 16% SRL costituita nel 2024 attività di investimento immobiliare/royalties/partecipazioni di proprietà con la seguente compagine sociale:
 - 15% del socio B;
 - 85% familiare di cui al c. 5 art. 5 TUIR del socio B.

L'Ordine scrivente accenna, inoltre, alla circostanza che dalla visura delle due società si rileva l'effettivo svolgimento dell'attività di investimento e di natura di holding finanziaria.

Viene, altresì, indicato che l'amministratore è una persona fisica non professionista e non socio e che i soggetti responsabili delle attività volte al beneficio comune nominati nello Statuto sono individuati nel Socio A e Socio B, senza specificare ulteriormente a cosa si alluda con tale ultima informazione e se, nel caso di specie, possa trattarsi di una STP società benefit.

Al quesito non è allegato lo statuto della STP.

In mancanza di ulteriori indicazioni, con riferimento al quesito posto, occorre ribadire come la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (d'ora in avanti, legge n. 183/2011) non disciplini l'ipotesi prefigurata dall'Ordine di Viterbo - in cui, come sopra riportato, i soci di investimento sono due s.r.l. che svolgono

attività di investimento immobiliare e di holding finanziaria, entrambe partecipate dai soci professionisti (rispettivamente la prima per il 95% e la seconda per il 15% mentre la residua quota è attribuita ai familiari) - limitandosi a enunciare, nell'art. 10, comma 6, e a replicare, nell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013 (d'ora in avanti, D.M. n. 34/2013), il divieto di contemporanea partecipazione a più STP nonché i requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento dallo stesso art. 6, commi 3 e 4, del D.M. n. 34/2013.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, può desumersi che il corredo normativo vigente contempla l'ipotesi in cui il socio non professionista di una STP possa essere un soggetto differente dalla persona fisica, restringendo l'ambito applicativo esclusivamente alla partecipazione di altre società che non siano a loro volta STP.

Depone espressamente in tal senso l'art. 6, comma 5, del D.M. n. 34/2013 quando precisa che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento persona fisica dallo stesso art. 6, commi 3 e 4, vada effettuata rispetto ai legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla STP.

Con riguardo al procedimento di iscrizione della STP, occorre rammentare che lo stesso è disciplinato negli artt. 8-10 del D.M. n. 34/2013; nello specifico, l'art. 9 del D.M. n. 34/2013, al comma 3, prevede che il Consiglio dell'Ordine, in sede di iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo, è tenuto a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (D.M. 34/2013) nonché - per i richiami contenuti negli articoli 1 e 2 del medesimo - la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 183/2011.

Il controllo dell'Ordine deve incentrarsi, tra l'altro, anche sulla verifica dei requisiti richiesti per l'ammissibilità dei soci nella STP; al riguardo, l'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 prevede che possono essere ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell'Unione Europea che risultino in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Lo stesso art. 10, comma 4, lett. b) prevede poi, che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Oltre alle menzionate disposizioni, è opportuno porre in evidenza che le disposizioni previste in punto di incompatibilità dall'art. 6 del D.M. n. 34/2013 applicabili, come già sopra ricordato, ai sensi del comma 5, anche ai legali rappresentanti ed agli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale; tale norma, al comma 3, stabilisce che il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del regolamento menzionato;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Viene, altresì, disposto, al successivo comma 4, che costituisce requisito di onorabilità ai sensi di quanto sopra stabilito, la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

Alla luce delle disposizioni normative precedentemente richiamate, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, è possibile fornire risposta positiva al quesito posto dall'Ordine di Viterbo.

Va ulteriormente chiarito che qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell'art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti.

Tuttavia, è doveroso evidenziare che, pur essendo consentito a una società partecipare nella veste di socio per finalità di investimento a una sola STP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, andrebbero comunque evitate situazioni in cui la partecipazione indiretta del socio professionista per tramite di una persona giuridica alla stessa STP possa essere realizzata con finalità elusive (ad. es. anche in ambito contributivo).

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.